

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO  
\*\*\*\*\*

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 14 GIU. 1999

ADDI' 14 GIU. 1999 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO  
COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZATELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.  
..... OMISSIS

ASSENTI: CIOFFARELLI - FEDERICO -

DELIBERAZIONE N° 3433

OGGETTO: Autorita' di bacino interregionale fiume Tronto. Erogazione a  
Regione Marche quota sudi legge 183/89 - annualita' 1997. Impegno lire  
10.932.000 cap.51203. (Imp. 24689).



## LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Opere e Reti di Servizi e Mobilità;

CONSIDERATA la legge 183/1989 sulla Difesa del Suolo ed in particolare l'art. 31 che, alla lettera b) impone alle Autorità di Bacino di individuare gli studi preliminarmente indispensabili ai fini della redazione del Piano di Bacino;

VISTA la legge Regionale n° 20 del 17/6/1998 recante "Norme per il funzionamento dell'Autorità di bacino del Tronto";

CONSIDERATO che il Ministero dei Lavori Pubblici, con i decreti ministeriali numeri 3121 del 23/3/99, 4028 del 17/11/98 e 1209 del 26/6/98 ha erogato la complessiva somma di lire 10.932.000 da destinare al finanziamento delle attività di studi indagini e ricerche relative al bacino interregionale del fiume Tronto (quota relativa all'annualità 1997);

CONSIDERATO che si rende necessario disporre l'accreditamento da parte della Regione Lazio alla Regione Marche della suddetta somma, in base alle norme che regolano il funzionamento degli organi della Autorità di bacino del Tronto;

CONSIDERATO che detta somma si trova disponibile sul capitolo 51203 del Bilancio della Regione Lazio per l'anno 1999;

VISTA la legge 127/1997;

### DELIBERA

1. è autorizzato sul capitolo 51203 del bilancio della Regione Lazio per l'anno 1999 l'impegno della spesa di lire 10.932.000 da trasferire alla Regione Marche - Autorità di Bacino del fiume Tronto, al fine dell'elaborazione di studi e la redazione del piano di bacino del Fiume Tronto;
2. è autorizzata altresì la liquidazione ed il pagamento a favore della Regione Marche - Servizio Tesoreria con la causale "Erogazione fondi destinati agli studi per la redazione del Piano di Bacino Interregionale Fiume Tronto", della somma di lire 10.932.000.

Il presente atto non è soggetto a controllo ai sensi della legge 127/1997.

IL PRESIDENTE : F.to PIETRO BADALONI

IL SEGRETARIO : F.to Dott. Saverio GUCCIONE

09 LUG. 1999



**capitolo 51203 Bacino interregionale fiume Tronto**


stanziamento		373.725.110
--------------	--	-------------

assegnati dal Ministero	ultime assegnazioni	258.930.000
----------------------------	---------------------	-------------

erogazioni	DM 1145-1147 del 22/6/98 * 3870-3871 del 13/11/98 * 3121-3122 del 23/3/99	182.930.000
------------	--	-------------

impegni	studi 1996	17.650.000
	studi 1997	10.932.000
totale impegni		28.582.000

disponibilità (stanziamento - impegni)	345.143.110
--	-------------



# AUTORITÀ DI BACINO INTERREGIONALE DEL FIUME TRONTO

Prot. N° 60

Risposta al foglio N°

01 FEB. 1999

ALLA REGIONE ABRUZZO  
Servizio Difesa del Suolo  
(alla c.a. dell'Ing. D'Eramo)  
Via P. di S. Bernardino, 25  
67100 L'AQUILA

ALLA REGIONE LAZIO  
Servizio Difesa del Suolo  
(alla c.a. della Dott.ssa Vittori)  
Via Capitan Bavastro, 108  
00154 ROMA

E.p.c.

ALLA REGIONE MARCHE  
Servizio Difesa del Suolo  
(alla c.a. dell'Ing. Pierri)  
Via Palestro, 19  
60100 ANCONA

**Oggetto:** Legge 183/89 – Impegno disponibilità in conto residui 1997 ed erogazione fondi, relativo alla quota studi del Bacino Interregionale del Fiume Tronto –

Con nota n° 5739 del 30.12.1998, il Ministero dei LL.PP. Direzione Generale della Difesa del Suolo, ha trasmesso i DD.DD nn 4027 e 4028 del 17.11.1998 di impegno ed accreditamento dei fondi sul capitolo 7749, pari al 72,64% del residuo 44% dell'importo impegnato. Per quanto riguarda la quota studi, si invitano le Regioni Abruzzo e Lazio a trasferire le somme loro destinate, nell'apposito capitolo della Regione Marche, in modo che anche le quote relative al 1997, possano essere accreditate al Segretario Generale, che ricordiamo opera in qualità di funzionario delegato, ai sensi dell'art. 2, comma 7, delle disposizioni che regolano il funzionamento degli Organi di questa Autorità.

Con i più cordiali saluti

11 FEB 1999	
Prot.	70 / 36 Bi

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Ing. Stefano Babini)

## PARTE I

## LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 17 giugno 1998, n. 20.

Norme per il funzionamento dell'Autorità di bacino del Tronto.

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1

1. Le Regioni Lazio, Marche e Abruzzo danno attuazione in modo uniforme all'articolo 15, comma 1, lettera a), punto 6), della legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni, per la costituzione ed il funzionamento dell'Autorità di bacino del fiume Tronto, in osservanza dell'intesa raggiunta ed approvata dalla Giunta regionale del Lazio con deliberazione 18 maggio 1991, n. 3735, dal Consiglio regionale dell'Abruzzo con deliberazione 21 maggio 1991, n. 19/36, e dal Consiglio regionale delle Marche con deliberazione 15 ottobre 1991, n. 49.

## Art. 2

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'intesa interregionale, l'Autorità di bacino ispira la propria azione ai principi della collaborazione con gli altri enti pubblici e privati operanti nel bacino idrogeografico del fiume Tronto. Essa si avvale delle strutture organizzative della Regione interessata e di gruppi di lavoro composti da personale degli enti pubblici, prioritariamente di quelli operanti nel bacino del Tronto, e di privati. Detto personale e gruppi di lavoro, previa autorizzazione delle Amministrazioni di appartenenza, possono ricevere specifici incarichi e realizzare progetti-obiettivo a carico dell'autorità di bacino. L'Autorità di bacino può avvalersi, nei limiti di cui all'articolo 23, comma 1, della l. n. 183/1989 e successive modificazioni, della collaborazione tecnico-scientifica di istituzioni universitarie e di ricerca, nonché di organizzazioni tecnico-professionali particolarmente qualificate operanti nel settore.

La disciplina degli incarichi è stabilita in apposite convenzioni. Le convenzioni possono prevedere, con clausole specificatamente approvate dagli interessati, che il personale delle pubbliche amministrazioni svolga in tutto o in parte i propri compiti anche al di fuori del normale carico di lavoro.

2. In attesa dell'approvazione del piano di bacino, l'Autorità di bacino del Tronto può impartire alle Amministrazioni competenti direttive per la fissazione di vincoli e prescrizioni e per l'adozione di misure di salvaguardia ai sensi e per gli effetti del comma 6 bis dell'articolo 17

della l. n. 183/1989 e successive modificazioni. Essa può inoltre proporre alle Autorità competenti l'adozione di provvedimenti, ivi comprese le ordinanze di sospensione di attività e di lavori, quando ciò sia necessario per l'attuazione di misure di salvaguardia o qualora possa derivare un danno alla salute ed alla sicurezza dei cittadini o all'ambiente ed al territorio. Il piano di bacino può essere redatto ed approvato anche per sottobacini o piani stralcio relativi a settori funzionali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17, comma 6 ter, della l. n. 183/1989 e successive modificazioni.

3. Fermo quanto disposto dall'intesa interregionale relativamente alla formazione dei programmi triennali di intervento, l'Autorità di bacino, entro il mese di ottobre di ogni anno, predispone:

a) il programma delle attività, in particolare di studio e di indagine, da svolgersi nell'esercizio successivo;

b) il bilancio preventivo per il funzionamento dell'Autorità di bacino.

4. Le Giunte regionali del Lazio, delle Marche e dell'Abruzzo approvano il programma delle attività ed il bilancio preventivo. L'approvazione da parte delle Giunte regionali, salvo quanto disposto dall'articolo 5, costituisce autorizzazione per l'Autorità di bacino ad assumere le obbligazioni relative.

5. I finanziamenti statali assegnati al bacino interregionale del Tronto per le attività di cui al comma 3, lettera a), sono trasferiti direttamente, tramite la Regione assegnataria, alla Regione Marche. Le Regioni possono integrare con propri finanziamenti i fondi di cui al comma 3), lettera a), trasferendoli nel medesimo capitolo del bilancio della Regione Marche.

6. Sulla base del bilancio preventivo di cui al comma 3, lettera b), le Regioni stanziano i fondi necessari in ragione della quota stabilita nell'articolo 7, provvedendo ai rispettivi adempimenti previsti dall'articolo 8.

7. I pagamenti sono disposti dal segretario generale dell'Autorità di bacino del Tronto, che agisce in qualità di funzionario delegato ai sensi dell'articolo 54 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

## Art. 3

1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 8, comma 2, dell'intesa interregionale il segretario generale è nominato dal Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino che sceglie tra esperti di comprovata capacità e qualificazione professionale in materia di conservazione e difesa del suolo, preferibilmente tra i dirigenti tecnici della pubblica amministrazione, in attività di servizio.

2. Il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino, nel disciplinare la propria organizzazione amministrativa, può prevedere la figura del vice segretario generale, ne stabilisce i compiti e la durata.

3. Le indennità per il segretario generale ed il suo vice sono stabilite su proposta del Comitato istituzionale, d'intesa tra le Giunte regionali del Lazio, delle Marche e

dell'Abruzzo, sulla base di parametri rapportati a quelli utilizzati per la determinazione della retribuzione complessiva dei dirigenti prevista dal vigente C.C.N.L.

#### Art. 4

1. Per la partecipazione alle sedute del Comitato tecnico, ai singoli componenti spetta dalla data di nomina un gettone di presenza la cui entità è stabilita, su proposta del Comitato istituzionale, d'intesa tra le Giunte regionali del Lazio, delle Marche e dell'Abruzzo.

2. Ai componenti del Comitato tecnico spettano altresì, al pari di quanto stabilito per i rappresentanti delle amministrazioni statali dall'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 253, il trattamento di missione ed il rimborso delle spese di viaggio secondo le disposizioni previste per i dirigenti regionali.

#### Art. 5

1. Gli atti dell'Autorità di bacino di attuazione delle disposizioni previste nell'articolo 2 sono trasmessi alle Giunte delle Regioni interessate, che, ove necessario, provvedono ad attuare quanto di loro competenza. I suddetti atti s'intendono approvati ove non pervengano decisioni motivate di annullamento o di modifica entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento degli atti stessi.

2. L'Autorità di bacino dà comunicazione alle Regioni dell'adozione di tutti i restanti atti.

#### Art. 6

1. Il personale da destinare alla Segreteria tecnico-operativa ai sensi dell'intesa interregionale è collocato in posizione di comando ovvero di distacco, secondo le disposizioni legislative e regolamentari vigenti presso gli enti di appartenenza, ed i relativi oneri sono a carico dei medesimi enti.

2. Entro tre mesi dalla data d'entrata in vigore della presente legge, le Regioni, per le parti di rispettiva competenza, adottano gli atti necessari per dotare la segreteria tecnico-operativa dell'organico definito ai sensi dell'articolo 9 dell'intesa interregionale dal Comitato istituzionale con proprio provvedimento.

#### Art. 7

1. Alla dotazione dei locali, dei mezzi, delle attrezzature e dei materiali, nonché delle spese necessarie al funzionamento dell'Autorità di bacino, provvedono le Regioni Marche, Abruzzo e Lazio in rapporto alla superficie territoriale ed agli abitanti secondo le proporzioni:

- a) Regione Marche 70,60 per cento;
- b) Regione Abruzzo 18,00 per cento;
- c) Regione Lazio 11,40 per cento.

#### Art. 8

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione Lazio fa fronte:

a) per quanto riguarda le spese per il funzionamento dell'Autorità di bacino del Tronto, di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), comprese le indennità al Segretario generale ed al suo Vice, nonché i compensi ed i rimborsi spese ai membri del Comitato tecnico, mediante istituzione di un apposito capitolo di spesa del bilancio annuale: «Partecipazione della Regione alle spese di funzionamento dell'Autorità di bacino del Tronto», quantificate per l'anno 1998 in lire venti milioni, mediante utilizzazione di pari importo, dello stanziamento iscritto al capitolo n. 16310 nel bilancio 1998;

b) per quanto riguarda le spese relative ai gruppi di lavoro ed alle collaborazioni tecnico-scientifiche di cui all'articolo 2, comma 1, all'acquisto delle attrezzature per l'elaborazione e per la gestione del piano di bacino, nonché per le relative spese tecniche, mediante utilizzazione dei fondi stanziati al capitolo di spesa n. 51203 «Bacino interregionale del fiume Tronto» del bilancio di previsione per l'esercizio corrente e successivi.

#### Art. 9

1. L'efficacia delle disposizioni della presente legge è subordinata all'approvazione da parte di ciascuna delle altre Regioni interessate di un provvedimento legislativo di analogo contenuto.

2. Le modificazioni ed integrazioni alle disposizioni della presente legge avvengono con l'osservanza delle medesime forme di cui al comma 1.

3. Le disposizioni della presente legge hanno applicazione dal momento della data d'entrata in vigore, in ordine di tempo, dei medesimi provvedimenti legislativi di cui ai commi precedenti.

4. Della data di entrata in vigore dell'ultima delle leggi di cui al comma 3 e della conseguente data di entrata in vigore della presente legge, viene effettuata comunicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Lazio.

#### Art. 10

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul *Bollettino Ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 17 giugno 1998

BADALONI

*Il vizio del Commissario del Governo è stato apposto il 12 giugno 1998.*